

**Tar Palermo – Sezione III – Sentenza 4 novembre 2014 n. 2669**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2391 del 2014, proposto da-  
OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Impiduglia, con domicilio eletto presso il suo  
studio in Palermo, via Oberdan n. 5;

contro

- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale per la Sicilia  
- Ambito territoriale per la provincia di Agrigento, Istituto di istruzione secondaria superiore «Luigi  
Pirandello» di Bivona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e  
difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati per legge in  
Palermo, via A. De Gasperi n. 81;

per l'annullamento

«- del provvedimento del dirigente scolastico dell'Istituto di istruzione secondaria superiore “Luigi  
Pirandello” di Bivona (AG) con il quale al minore-OMISSIS-non è stata assegnata nessuna ora di  
sostegno scolastico;

- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'istruzione e  
l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato all'Istituto scolastico frequentato dal minore un  
numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi  
iscritti presso tale Istituto Scolastico;

- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;

- nonché per il riconoscimento del diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno  
secondo il rapporto 1/1 (così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore) sia per il  
corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino all'approvazione di un piano  
educativo individualizzato che determini un diverso numero di ore di sostegno;

- ed altresì per la condanna delle Amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore del minore,  
di un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 (così come risulta necessario attesa la grave  
disabilità del minore) sia per il corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino  
all'approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un diverso numero di ore di  
sostegno;

- nonché per il riconoscimento del diritto del minore e dei suoi genitori al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno; [...]».

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - Ambito territoriale per la provincia di Agrigento, Istituto di istruzione secondaria superiore «Luigi Pirandello» di Bivona;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto il d. lgs. n. 196 del 2003;

Relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Uditi nell'udienza camerale del 7 ottobre 2014 i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Sentite le parti sulla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ex art. 60 cod. proc. amm., come da verbale;

La controversia ha ad oggetto la mancata assegnazione al minore, figlio della ricorrente, affetto da disabilità grave ex art. 3 l. n. 104/1992 (v. documentazione in atti), di un insegnante di sostegno, pur in presenza di documentazione medica e didattica (versata in atti), laddove si fa riferimento alla necessità di un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 (diciotto ore).

La domanda ha ad oggetto l'accertamento del diritto per l'alunno (con ogni conseguenza, anche ai fini risarcitori) di vedersi erogato il servizio didattico previa predisposizione, da parte dell'amministrazione, di misure di sostegno - didattiche o assistenziali - necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative (sicché trattasi di prestazioni accessorie e complementari al servizio pubblico istruzione).

In conseguenza della ridetta qualificazione della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, si versa pertanto nella ipotesi di giurisdizione esclusiva su diritti, ex art. 133, c. 1, lett. c), cod. proc. amm. (cfr., da ultimo, Cons. St., sent. n. 4460 del 2014).

Le censure proposte lamentano essenzialmente il sacrificio del diritto allo studio in conseguenza della contrazione delle ore di sostegno funzionali a consentire la proficua partecipazione alle attività didattiche altrimenti preclusa dallo stato di disabilità.

Parte ricorrente chiede, altresì, il ristoro del danno non patrimoniale subito a causa della disposta contrazione delle ore di sostegno.

Nel merito la questione è stata risolta in senso favorevole a parte ricorrente in numerosi precedenti del Tribunale nei quali è stato, in particolare, affermato che il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per l'amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo, per l'ipotesi di disabilità, le misure di sostegno necessarie per evitare che il discente altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello

stesso in assenza di adeguate misure compensative, e che tale rapporto di adeguatezza va parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato.

Quanto alla necessità che l'insegnante di sostegno debba essere assegnato secondo il rapporto 1/1, essa, come s'è detto, risulta dalla documentazione didattica prodotta in atti.

D'altra parte, ritiene il Collegio che la pronuncia relativa al riconoscimento del diritto e alla conseguente condanna dell'Amministrazione a garantire il servizio di cui trattasi, non debba essere limitata all'anno scolastico in corso, ma che - in applicazione del disposto di cui all'art. 34, c. 1, lett. e), cod. proc. amm., a norma del quale in caso di accoglimento del ricorso il giudice dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato - sia possibile statuire sull'effetto conformativo derivante dal giudicato che scaturirà dalla presente pronuncia (v. in tal senso v. Consiglio di Stato, V, 23 luglio 2013. n. 3950; sentenza di questa sezione n. 1818/2013; Cons. St., Ad. pl. n. 15 del 2011).

Pertanto la domanda di accertamento della illegittimità della condotta dell'amministrazione, consistita nel non aver assegnato il sostegno, deve essere accolta, con conseguente riconoscimento del diritto del minore ad essere assistito, durante le ore di frequenza scolastica, da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1, almeno fino a quando non risulti documentalmente modificata una delle due condizioni - ad oggi riscontrate in positivo - su cui si fonda l'affermazione di tale diritto (stato di disabilità grave; valutazione da parte del piano scolastico individualizzato, o di altro documento equipollente, della necessità di tale rapporto al fine della effettività della frequenza scolastica).

Fino a che non sopravvenga dunque un documento di contenuto difforme rispetto a quelli che hanno fondato la pretesa oggetto del presente giudizio con riferimento alle specifiche esigenze del predetto, va riconosciuto il diritto dello stesso ad essere seguito durante le ore di frequenza scolastica da un insegnante di sostegno in rapporto di 1/1, con ogni conseguente obbligo di prestazione incombente sull'amministrazione resistente.

Dall'accertamento del diritto, nei termini appena precisati, deriva la fondatezza anche della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in ordine alla quale resta da accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità aquiliana.

Sotto tale specifico profilo, va rilevato che la determinazione oggetto di gravame è intervenuta malgrado l'esistenza di numerosi precedenti del Tribunale sfavorevoli al Ministero ed all'Ufficio scolastico, che, ciononostante, reiterano provvedimenti all'evidenza non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili.

Ciò precisato, il Collegio ritiene di dover seguire, ai fini risarcitori, l'orientamento che riconosce il diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesione di un diritto costituzionalmente inviolabile.

Nella specie, come ritenuto nei precedenti relativi a fattispecie analoghe, il danno è individuabile negli effetti che l'azzeramento delle ore di sostegno subito provoca sulla personalità dell'alunno, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita normale.

Ciò posto, il danno può essere quantificato, in via equitativa, in € 1000,00 (euro mille/00) per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancanza dell'insegnante di sostegno nel rapporto 1/1, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico e sino all'effettiva assegnazione dell'insegnante nel rapporto 1/1.

L'obbligo di corrispondere tale somma va posto a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cui va imputata la responsabilità generale delle scelte gestionali poi effettuate dalle articolazioni periferiche dell'Amministrazione (gli Uffici scolastici regionali).

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e, per l'effetto:

- vanno annullati i provvedimenti impugnati;

- va riconosciuto il diritto del minore Marco Vasile Lo Rizzo ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1; e, pertanto, va condannato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'assegnazione di un insegnante di sostegno, secondo quanto appena precisato in motivazione, anche ai fini conformativi della presente pronuncia;

- va condannato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al risarcimento del danno come sopra quantificato.

Si ritiene di porre a carico del resistente Ministero e dell'Ufficio scolastico regionale resistenti le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento della domanda di accertamento del diritto e della connessa istanza risarcitoria; e, tenuto conto, altresì, che sulla questione centrale esisteva, già in epoca antecedente alla proposizione del ricorso, un orientamento incontrovertito della giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, favorevole alla parte ricorrente; le stesse possono essere compensate nei confronti dell'istituto comprensivo resistenti stante la relativa posizione nella vicenda procedimentale per cui è causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe indicato, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e condanna altresì il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente, come quantificato nella stessa motivazione.

Condanna il Ministero e l'Ufficio scolastico regionale resistenti alla rifusione, in favore della parte ricorrente e, per essa, in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge).

Compensa le spese nei confronti del resistente Istituto scolastico.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione della sentenza, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque nella stessa citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere

Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE                      IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2014